

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 20 settembre 2012)

Relatore di maggioranza: MORENO PIERONI

Relatore di minoranza: GIANCARLO D'ANNA

TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

“Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà”

sulle proposte di legge

- N. 16** ad iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 30 giugno 2010
NORME A SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ -
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 “RIORDINO DEL
SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”
- N. 189** ad iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Giorgi, Cardogna, Bucciarelli, Acquaroli,
Latini, Massi, Perazzoli, Pieroni, Marangoni, Sciapichetti, Traversini, Silveti,
Trenta, D’Anna, Romagnoli, Zaffini, Marinelli, Natali, Ortenzi, Badiali
presentata in data 23 marzo 2012
NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI E DIVORZIATI IN SITUAZIONE
DI DIFFICOLTÀ

(Abbinare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 1° ottobre 2012)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 1° ottobre 2012, esaminato il testo delle proposte di legge n. 16 e n. 189 (testo unificato) avente ad oggetto "Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà" già esaminato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 20 settembre 2012

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1***(Finalità)*

1. La Regione promuove azioni finalizzate a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione e divorzio. La Regione promuove, altresì, misure di sostegno in favore dei coniugi indicati all'articolo 2 in situazione di difficoltà economica, al fine di garantirne l'inclusione sociale.

Art. 2*(Destinatari)*

1. Sono destinatari della presente legge:

- a) i coniugi separati legalmente o divorziati;
- b) i coniugi in fase di separazione o divorzio.

Art. 3*(Compiti della Regione)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove:

- a) la realizzazione di centri di assistenza e mediazione familiare al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio in particolare per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);
- b) la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei centri di mediazione familiare;
- c) gli interventi comunali di sostegno al reddito volti a far fronte alle necessità abitative dei coniugi di cui all'articolo 2 non assegnatari della casa familiare e in situazione di grave difficoltà economica garantendo, in particolare, le condizioni per continuare a svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale;
- d) l'istituzione di servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione;
- e) la stipula di accordi e intese con il Ministero di Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni dei servizi di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale e individua, in particolare, i limiti di reddito per l'accesso agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1.

Art. 4

(Esclusione dai benefici)

1. Sono esclusi dai benefici indicati all'articolo 3 i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, in particolare, per quello di atti persecutori previsto nel decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2013 e successivi nella UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

**Proposta di legge n. 16
a iniziativa del Consigliere Pieroni
presentata in data 30 giugno 2010**

**NORME A SOSTEGNO DEI GENITORI
SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16
DICEMBRE 2005, N. 36
“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE
DELLE POLITICHE ABITATIVE”**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della crescita psico-fisica dei figli minori e sostiene azioni finalizzate a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
- a) favorisce la realizzazione di centri di assistenza e mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio, in particolare per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);
 - b) promuove interventi volti a far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative di padri e madri separati che vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale, garantendo loro le condizioni per continuare a svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale.

Art. 3
(Centri di assistenza e mediazione familiare)

1. I centri di assistenza e mediazione familiare sono istituiti nell'ambito degli interventi promossi in attuazione del piano sociale 2008/2010, approvato dall'Assemblea legislativa con la deliberazione 29 luglio 2008, n. 98, e operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori familiari.

2. I centri di assistenza e mediazione familiare svolgono servizi informativi per assicurare la

piena conoscenza da parte del genitore dei diritti riconosciuti in caso di separazione, finalizzati all'effettivo esercizio del ruolo genitoriale, e attivano percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio causato dalla separazione, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, definisce le modalità di funzionamento dei centri di cui al comma 1.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 36/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo le parole "a suo carico ai fini IRPEF" sono aggiunte le seguenti: "e da quelli in affido esclusivo o condiviso. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto almeno da un anno antecedente la scadenza dei singoli bandi, salva l'ipotesi che il richiedente intenda costituire un nucleo familiare autonomo. In ogni caso, il coniuge non legalmente separato non può costituire nucleo familiare autonomo".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

"3 bis. In caso di soggetti che abbiano figli in affido esclusivo o condiviso, la valutazione della capacità economica è incrementata dell'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge in favore suo o della prole eventualmente assegnata in affido ed è diminuita per il soggetto che corrisponda un assegno di mantenimento all'ex coniuge ed eventualmente alla prole, così come documentato da decreto provvisorio o da sentenza passata in giudicato."

3. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005, dopo le parole "nuclei familiari monoparentali con figli a carico" sono inserite le seguenti: ", genitori con figli in affido esclusivo o condiviso, con o senza residenza privilegiata della prole,".

4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

"d) avere una capacità economica del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 12, comma 3, della presente legge, non superiore al limite massimo stabilito dal piano di cui all'articolo 5 per ciascuna tipologia di intervento,".

5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

"e bis) ottemperare puntualmente agli obblighi di versamento dell'assegno di mantenimento."

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2011, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2011 e successivi nella UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

**Proposta di legge n. 189
a iniziativa dei Consiglieri Ciriaci, Giorgi,
Cardogna, Bucciarelli, Acquaroli, Latini,
Massi, Perazzoli, Pieroni, Marangoni,
Sciapichetti, Traversini, Silveti, Trenta,
D'Anna, Romagnoli, Zaffini, Marinelli, Natali,
Ortenzi, Badiali
presentata in data 23 marzo 2012**

**NORME PER IL SOSTEGNO DEI
GENITORI SEPARATI E DIVORZIATI IN
SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ**

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Marche, ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in attuazione della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia), promuove e regola misure di sostegno economico e psicologico in favore dei coniugi e dei genitori separati e divorziati in situazione di grave difficoltà.

2. La presente legge garantisce il servizio pubblico alla famiglia, anche nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Le misure e gli interventi dei servizi sono finalizzati alla conservazione dell'autonomia personale e al perseguimento di un'esistenza dignitosa dei coniugi e dei genitori separati e divorziati in situazione di grave difficoltà, riducendo eventuali conflitti e cause di natura economica, psicologica e sociale per sostenerli adeguatamente negli impegni di cura e di educazione dei figli.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi i cittadini italiani residenti nei comuni delle Marche.

2. Le persone indicate al comma 1 devono trovarsi nella condizione di coniuge o genitore separato e divorziato in situazione di grave difficoltà nei primi tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o di sentenza di divorzio.

3. Gli interventi possono essere erogati anche dopo i tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o di sentenza di divorzio in presenza di figli minori o di figli maggiorenni non

emancipati, ovvero in occasione di una riformulazione delle sentenze del tribunale che modifica a distanza di anni i precedenti accordi, ormai inadeguati alle mutate condizioni di vita, e se persistono condizioni di conflittualità e di grave difficoltà economica.

Art. 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione, nell'ambito degli interventi indicati alla l. r. 30/1998, anche in collaborazione con altri soggetti, enti locali, istituzioni e organismi non profit accreditati, attua le seguenti misure per attuare le finalità della presente legge:

- a) promuove i servizi di mediazione familiare dell'Asur, degli enti locali e degli organismi non profit accreditati sostenendo e potenziando in particolare gli interventi rivolti ai genitori separati, in fase di separazione o divorziati aiutandoli a raggiungere accordi soddisfacenti per sé e per i propri figli rispetto anche alle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), finalizzato al mantenimento del ruolo genitoriale, nonché interventi e prestazioni di supporto psicologico diretti al superamento del disagio e al recupero della propria autonomia personale e autostima nei momenti più critici delle diverse fasi della separazione con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun coniuge;
- b) promuove in ogni ambito territoriale e sostiene la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi di mediazione familiare;
- c) prevede e promuove in ogni ambito territoriale, attraverso gli atti programmatici dei piani sociali di zona, oltre a specifici programmi di mediazione familiare, anche servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della legge 54/2006;
- d) stipula accordi e intese con il Ministero di Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni dei servizi di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale;
- e) promuove e sostiene economicamente in ogni ambito territoriale, anche in collaborazione con altri enti locali, soggetti, istituzioni e

organismi non profit accreditati, soluzioni abitative temporanee per i coniugi separati e divorziati, anche in assenza di figli o con figli adulti, che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale, sia stata assegnata la casa familiare all'altro coniuge oltre all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli;

- f) analizza, monitora ed interpreta i fenomeni correlati alle cause di separazione e divorzio nelle Marche anche tramite l'Osservatorio regionale politiche sociali e il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, al fine di fornire alla Regione Marche idonei strumenti per l'adozione delle scelte strategiche inerenti la tutela della famiglia, della persona e dei minori.

Art. 4

(Esclusione dai benefici)

1. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dalla presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2013 l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2013 mediante impiego delle somme iscritte nell'U.P.B. 53007.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l'aggiornamento della programmazione pluriennale.